Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/2208(INI)

19.2.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulle attività digitali – sfide per la competitività e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione europea
(2025/2208(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Johan Van Overtveldt

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

MOTIVAZIONE.....8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attività digitali – sfide per la competitività e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione europea

(2025/2208(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca centrale europea (BCE) del novembre 2025,

– vista la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 25 settembre 2025, sui sistemi di stablecoin con più emittenti di paesi terzi,

– vista la relazione del CERS, dell'ottobre 2025, dal titolo "Crypto-assets and decentralised finance – Report on stablecoins, crypto-investment products and multi-function groups" (Cripto-attività e finanza decentralizzata – Relazione sugli stablecoin, i prodotti di investimento legati alle criptovalute e i gruppi multifunzionali),

– vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE), del dicembre 2024, dal titolo "Report on tokenised deposits" (Relazione sui depositi tokenizzati),

– vista la pubblicazione Finance & Development del Fondo monetario internazionale, volume 62, numero 3, del settembre 2025, dal titolo "Stablecoins and the future of finance" (Gli stablecoin e il futuro della finanza),

– vista la relazione dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, del novembre 2025, dal titolo "Tokenization of financial assets" (Tokenizzazione delle attività finanziarie),

– vista la relazione economica annuale della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) del giugno 2025,

– vista la relazione sullo stato di avanzamento del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), del 22 ottobre 2024, dal titolo "G20 crypto-asset policy implementation roadmap" (Tabella di marcia per l'attuazione della politica in materia di cripto-attività del G20),

– vista la relazione sullo stato di avanzamento dell'FSB, del 22 ottobre 2024, dal titolo "The financial stability implications of tokenisation" (Le implicazioni della tokenizzazione per la stabilità finanziaria),

– visto il documento di consultazione della Banca d'Inghilterra, del 10 novembre 2025, dal titolo "Proposed regulatory regime for sterling-denominated systemic stablecoins" (Proposta di regime normativo per gli stablecoin sistemici denominati in sterline),

– vista la nota informativa dell'unità Controllo della governance economica e dell'UEM, del novembre 2025, dal titolo "Digital assets: EU regulatory framework, market uptake, risks and challenges" (Quadro normativo dell'UE, diffusione sul mercato, rischi e sfide),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

A. considerando che, secondo l'indagine sulle aspettative dei consumatori condotta dalla BCE nel novembre 2024, in media il 9,7 % degli intervistati possedeva cripto-attività o aveva familiari che ne possedevano, di cui il 54 % per un valore inferiore a 1 000 EUR e il 91 % per un valore inferiore a 20 000 EUR;

B. considerando che, al 10 febbraio 2026, la capitalizzazione di mercato totale a livello mondiale delle cripto-attività ammontava a 2,03 miliardi di EUR, con una quota di mercato del 12,9 % per gli stablecoin, equivalente a 261 miliardi di EUR, sulla base di fonti di dati private;

C. considerando che nel febbraio 2026 le attività tokenizzate rappresentavano circa l'1 % delle attività digitali mondiali, una percentuale in rapida crescita, stando a fonti di dati privati non armonizzate;

D. considerando che, secondo fonti di dati private, nel 2025 la forza lavoro mondiale nel settore delle cripto-attività contava oltre 1,6 milioni di professionisti, di cui l'UE ospita una parte consistente, benché in calo;

E. considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/858[1] definisce la "tecnologia a registro distribuito (DLT)" come "una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti"; che l'articolo 2, paragrafo 2, definisce un "registro distribuito" come "un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso";

F. considerando che il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività[2] (regolamento MiCA) istituisce un quadro armonizzato a livello dell'UE per le cripto-attività distinguendo tre categorie principali, vale a dire i token di moneta elettronica, che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un'unica valuta ufficiale, i token collegati ad attività, che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali, e le altre cripto-attività, che sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga e che non rientrano nelle altre categorie;

G. considerando che il regolamento MiCA esclude dal proprio ambito di applicazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, le cripto-attività che rientrano nella definizione di

[1] Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj).

[2] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

strumenti finanziari, depositi, fondi, cartolarizzazioni o prodotti assicurativi o pensionistici ai sensi dell'attuale diritto dell'UE, così garantendo che tali cripto-attività rimangano soggette ai pertinenti quadri legislativi settoriali e riflettendo il modello di vigilanza per prodotto previsto dalla legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari;

H. considerando che negli Stati Uniti l'approccio normativo è ancora in fase di elaborazione e che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione statunitensi utilizzano in generale l'espressione "attività digitali", comunemente intesa come comprendente le rappresentazioni crittografiche digitali di valore o diritti garantiti in un registro distribuito, tra cui le criptovalute, gli stablecoin e alcuni strumenti tokenizzati;

Panoramica

1. sostiene l'obiettivo a lungo termine di istituire un quadro normativo dell'UE per i servizi finanziari sulla base di un approccio sistemico fondato sulle attività e tecnologicamente neutro;

2. sottolinea che la comparsa di nuove tecnologie comporta nuove sfide per il quadro normativo e di vigilanza;

3. evidenzia le potenziali capacità di innovazione e connettività dei registri distribuiti crittograficamente protetti e di tecnologie analoghe per l'infrastruttura dei servizi finanziari, sia all'interno dell'UE che per il suo ruolo a livello mondiale;

Cripto-attività

4. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità in materia di dati, in particolare per quanto riguarda la leva finanziaria nel settore delle cripto-attività e le interconnessioni con il settore degli istituti finanziari non bancari;

5. invita l'ABE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, le autorità nazionali competenti, la BCE e il CERS a rafforzare il dialogo in materia di vigilanza sui grandi gruppi multifunzionali; evidenzia la necessità di armonizzare il quadro strategico del regolamento MiCA per i grandi gruppi multifunzionali non bancari;

6. deplora il ruolo svolto dalle cripto-attività nell'elusione delle normative e delle sanzioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; sottolinea l'importanza di trovare un migliore equilibrio tra la riservatezza e la trasparenza nelle norme sulla conoscenza del proprio cliente e il monitoraggio dei pagamenti;

Tokenizzazione

7. osserva che il considerando 3 del regolamento (UE) 2022/858 definisce la "tokenizzazione" degli strumenti finanziari come la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

8. accoglie con favore i potenziali vantaggi offerti della tokenizzazione per la negoziazione di attività finanziarie, tra cui una maggiore efficienza e trasparenza, osservando allo stesso tempo che occorre monitorarne le vulnerabilità; sostiene la BRI nella collaborazione transfrontaliera in materia di pagamenti;

9. prende atto delle discussioni in corso sul regime pilota DLT;

Stablecoin

10. osserva che, conformemente al quadro giuridico del regolamento MiCA, gli stablecoin possono rientrare in due categorie, vale a dire i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica;

11. osserva che gli stablecoin sono una forma di creazione di moneta privata e che la loro funzione economica presenta analogie con l'ancoraggio del tasso di cambio, i fondi comuni monetari e le "narrow bank"; sottolinea, tuttavia, che il regolamento MiCA vieta agli emittenti di token di moneta elettronica e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di concedere, direttamente o indirettamente, interessi in relazione ai token di moneta elettronica e che gli stablecoin non hanno accesso diretto alle banche centrali e non sono soggetti a garanzie pubbliche dei depositi; rileva il rischio di svalutazione degli stablecoin;

12. riconosce la mancanza di certezza giuridica nel diritto dell'UE per quanto riguarda la possibilità di emissione multipla di stablecoin da parte di un'entità dell'UE e di un'entità di un paese terzo, laddove gli stablecoin digitali emessi dalle entità sono pienamente fungibili e indistinguibili; invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa in materia al fine di garantire la certezza del diritto e fornire solide tutele prudenziali, robusti accordi di cooperazione e protocolli di gestione delle crisi rafforzati;

Altri aspetti

13. sottolinea che nel settore della finanza digitale l'interoperabilità è fondamentale e chiede, ad esempio, un'identità portatile e credenziali verificabili quali componenti essenziali di un'infrastruttura di mercato inter-reti; sottolinea che gli approcci di tipo identificativo della persona giuridica/identificativo della persona giuridica verificabile dovrebbero essere valutati come strumenti infrastrutturali;

14. prende atto delle discussioni in corso sull'euro digitale;

15. deplora la dipendenza dell'UE da fornitori di servizi di paesi terzi per le infrastrutture DLT; sottolinea che il trattamento delle attività digitali da parte dell'amministrazione statunitense dovrebbe essere monitorato con attenzione;

16. prende atto delle discussioni in corso sulla vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

°

° °

17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente relazione esamina l'incidenza che la comparsa delle attività digitali sta avendo sul settore dei servizi finanziari e le conseguenti implicazioni per il quadro normativo. Per attività digitale si intende generalmente qualsiasi rappresentazione digitale di valore registrata in un registro distribuito protetto crittograficamente.

Per cominciare, è utile comprendere alcuni principi. L'obiettivo dovrebbe essere un approccio sistemico, basato sulle attività e tecnologicamente neutro. Sebbene i registri distribuiti abbiano il potenziale di rivoluzionare l'infrastruttura finanziaria, non modificano di per sé alcuna funzione economica, come può essere la negoziazione, la compensazione e il regolamento. Le nuove tecnologie comportano inevitabilmente nuove sfide. Difficilmente il quadro normativo può essere definito tecnologicamente neutro per tutti gli sviluppi futuri e deve sapersi adattare a realtà in evoluzione. Deve trovare un equilibrio tra lo stimolo all'innovazione e la prevenzione di un eccessivo margine di arbitraggio normativo.

Con il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (regolamento MiCA), l'UE ha adottato norme che costituiscono un quadro per le cripto-attività. Le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi del vigente diritto dell'Unione rimangono soggette ai pertinenti quadri legislativi settoriali.

Da un lato, permangono diversi rischi per il settore delle attività digitali. Da un punto di vista macroprudenziale, è necessario rafforzare le capacità in materia di dati per ottenere una migliore comprensione dei rischi finanziari e dell'interconnettività con altri settori dei servizi finanziari. I gruppi multifunzionali che creano collegamenti tra diversi tipi di cripto-attività dovrebbero essere oggetto di controlli. Le cripto-attività sono ancora troppo spesso utilizzate per eludere le normative e le sanzioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Un aspetto degli stablecoin per cui occorre chiarezza giuridica è quello delle emissioni multiple, che è stato oggetto di attenzione solo dopo l'adozione del regolamento MiCA.

Dall'altro lato, l'uso di registri distribuiti nel settore dei servizi finanziari potrebbe, tra l'altro, migliorare l'efficienza e la connettività. La tokenizzazione consente inoltre di utilizzare la tecnologia di registro distribuito per le attività finanziarie esistenti, il che potrebbe consentire di ridurre i costi e migliorare la trasparenza. Saranno ancora necessari numerosi tentativi ed errori per comprendere i possibili vantaggi, mentre occorrerà monitorare le vulnerabilità.

Infine, il futuro della finanza digitale non si sta delineando soltanto in Europa; è indispensabile che il continente europeo prenda parte al dibattito mondiale. Sia in termini di gestione del rischio che in termini di trasformazione dell'infrastruttura finanziaria, sarà necessario discutere sulla cooperazione, le norme, l'interconnessione, l'equivalenza e i requisiti normativi.